

COMUNE DI GAVORRANO



**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'USO PUBBLICO DEL PALCO
MODULARE DA ESTERNO DI
PROPRIETA' COMUNALE**

INDICE

ART. 1	OGGETTO
ART. 2	CRITERI E PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DELLA STRUTTURA
ART. 3	CORRISPETTIVO PER L'USO
ART. 4	UTILIZZO IN CAMPAGNA ELETTORALE
ART. 5	DEPOSITO CAUZIONALE E INDENNIZZO
ART. 6	MODALITA' DI UTILIZZO
ART. 7	PREROGATIVE DEL COMUNE DI GAVORRANO
ART. 8	RESPONSABILITA'
ART. 9	NORME FINALI
ART. 10	ENTRATA IN VIGORE

ART. 1 OGGETTO

1. Il Comune di Gavorrano dispone di un palco di mt. 8 x 6, componibile in acciaio zincato, pavimento in pannelli di legno multistrati ignifugo ed antisdrucchiolevole, con scala di accesso dotata di doppio corrimano e gradini antisdrucchio.
2. Il palco modulare da esterno è una struttura destinata allo svolgimento di attività culturali, sportive, ricreative o di altre iniziative promosse ed attuate direttamente dall'Amministrazione Comunale o per le quali sia stato concesso il patrocinio da parte dell'Ente.
3. L'uso del palco può anche essere concesso, per un periodo definito di tempo, ad altri soggetti (enti pubblici e/o privati, associazioni, istituzioni scolastiche, organizzazioni politiche e di categoria, comitati spontanei, gruppi sportivi, organismi di carattere religioso, culturale) senza scopo di lucro, in periodi in cui non sia utilizzato dal Comune e, comunque, per iniziative aventi finalità non commerciali.

ART. 2 CRITERI E PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DELLA STRUTTURA

1. La concessione a terzi avverrà secondo i seguenti criteri di precedenza:
 - Attività di associazioni ed istituzioni scolastiche;
 - Attività di enti pubblici;
 - Attività di organizzazioni politiche e di categoria;
 - Attività di enti morali e fondazioni;
 - Attività di organismi di carattere religioso;
 - Attività di organismi di carattere culturale;
 - Attività di gruppi sportivi.
2. Nel caso in cui due o più richieste riguardino lo stesso periodo, il criterio a cui fare riferimento per la concessione sarà l'ordine cronologico di arrivo della richiesta al Protocollo dell'Ente.
3. La richiesta di concessione d'uso, indirizzata al Sindaco e formulata utilizzando il modulo allegato al presente regolamento (allegato A), dovrà pervenire al Protocollo dell'Ente almeno 20 giorni prima della data stabilita per la manifestazione.
4. Le domande presentate oltre il termine di cui al punto 3. potranno essere valutate a discrezione del Responsabile del Settore IV "Infrastrutture, gestione e manutenzione beni patrimoniali", che potrà procedere al rilascio della concessione qualora i tempi tecnici siano sufficienti per l'istruttoria. Non verranno comunque prese in esame istanze presentate oltre il settimo giorno lavorativo antecedente la data stabilita per la manifestazione.

5. L'atto di concessione è rilasciato dal Responsabile del Settore IV "Infrastrutture, gestione e manutenzione beni patrimoniali". L'atto di concessione verrà comunicato al richiedente in forma scritta entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione della domanda. Il Responsabile del Settore IV, inoltre, disporrà l'invio della comunicazione del rilascio della concessione e agli organi locali preposti alla tutela dell'ordine pubblico.
6. La concessione in uso è subordinata alla presentazione da parte del soggetto richiedente di dichiarazione con cui garantisca:
- di conoscere ed accettare tutte le norme previste nel presente regolamento;
 - che non verrà fatto uso del bene per scopi diversi da quelli per il quale è richiesto;
 - che il bene concesso verrà utilizzato esclusivamente nel luogo e nel periodo indicati nella richiesta di concessione;
 - l'integrità e la correttezza dell'uso del bene di proprietà pubblica;
 - di assumere ogni tipo di responsabilità per tutto quanto concerne la messa a terra delle parti metalliche ed elettriche;
 - di impegnarsi a presentare all'Autorità competente attestazione da parte di tecnico abilitato di corretto montaggio ai fini dell'utilizzo;
 - di sollevare espressamente l'Ente da ogni responsabilità in merito all'utilizzo del bene stesso.
7. I soggetti utilizzatori sono tenuti al rispetto di tutte le normative in vigore in materia di pubblici spettacoli, di S.I.A.E., di imposte, tasse e contributi sociali, pubblica sicurezza.
8. Nel caso di diffusione di musica di qualunque tipo essa è consentita esclusivamente nel rispetto della normativa vigente, del Piano di classificazione acustica del territorio comunale e del Regolamento di attuazione approvato con deliberazione del C.C. n. 39 del 30/09/2008. E' obbligo del soggetto utilizzatore munirsi del permesso SIAE.
9. In ogni caso è esclusa la concessione ogni qual volta, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, l'iniziativa proposta non sia ritenuta consona per l'utilizzo del bene.

ART. 3 CORRISPETTIVO PER L'USO

1. La concessione avverrà a titolo oneroso, dietro versamento dell'importo di € 40,00 per ogni giorno di utilizzo, da corrispondere da parte del concessionario per il decremento di valore derivante dall'uso del bene stesso.
2. Il corrispettivo d'uso dovrà essere versato alla Tesoreria Comunale Monte dei Paschi di Siena agenzia di Gavorrano. La ricevuta del pagamento dovrà essere allegata alla richiesta di concessione d'uso.
3. La concessione potrà essere annullata per motivi di ordine pubblico o cause di forza maggiore; in tal caso si provvederà al rimborso dell'importo già corrisposto.

4. Le rinunce d'uso da parte del concessionario non comportano la restituzione dell'importo già corrisposto.

ART. 4 UTILIZZO IN CAMPAGNA ELETTORALE

1. Durante la campagna elettorale la concessione per manifestazioni in qualunque modo collegate a gruppi e partiti politici o a singoli candidati è gratuita, così come previsto dalla legge 10/12/1993, n. 515 art. 19, comma 1 e art. 20 comma 1.

2. Nei periodi di campagna elettorale, per garantire la parità di trattamento, qualora siano state presentate più istanze nei termini di cui all'art. 2, comma 3, l'utilizzo del palco sarà concesso al richiedente che ne abbia usufruito il minor numero di volte o, in caso di parità, si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.

ART. 5 DEPOSITO CAUZIONALE E INDENNIZZO

1. La concessione del bene è subordinata, oltre che al pagamento della somma di cui all'articolo 4, al versamento di un deposito cauzionale dell'importo di € 200,00.

2. Il deposito cauzionale dovrà essere versato alla Tesoreria Comunale Monte dei Paschi di Siena agenzia di Gavorrano. La ricevuta del pagamento dovrà essere allegata alla richiesta di concessione d'uso.

3. Al termine del periodo di concessione, dopo aver accertato che il bene è stato riconsegnato dal concessionario nello stato di fatto originario, verrà restituito il deposito cauzionale.

4. Nel caso di danni il Comune di Gavorrano si rivarrà sulla cauzione depositata, salvo richiesta di risarcimento danni nel caso in cui gli stessi fossero di entità superiore alla cauzione versata.

5. La gratuità della concessione non esonera il richiedente dal versamento del deposito cauzionale.

ART. 6 MODALITA' DI UTILIZZO

1. Il palco potrà essere concesso in uso per periodi limitati nel tempo non superiori a 30 giorni consecutivi.

2. E' obbligo del concessionario non modificare in alcun modo la struttura.
3. E' inoltre onere del concessionario provvedere al trasporto del palco dal luogo in cui è custodito ed alla successiva riconsegna nel medesimo luogo, al suo montaggio e smontaggio.
4. Nel caso in cui il concessionario non disponga dei mezzi necessari per il trasporto del palco, lo stesso può richiedere l'effettuazione del servizio all'Amministrazione Comunale. Il servizio è a titolo oneroso e verrà effettuato, previo versamento dell'importo di € 200,00 alla Tesoreria Comunale Monte dei Paschi di Siena agenzia di Gavorrano. La ricevuta del pagamento dovrà essere allegata alla richiesta di concessione d'uso.
5. All'atto della consegna del palco verrà sottoscritto apposito verbale, utilizzando il modulo allegato al presente regolamento (allegato B), dal quale risulterà anche la consegna di copia delle istruzioni per l'assemblaggio che il concessionario dovrà rigorosamente osservare.
6. In ogni caso l'Amministrazione Comunale è esonerata sia nei confronti del concessionario che nei confronti di terzi da ogni e qualsivoglia responsabilità derivante dall'attività svolta e da oneri per danni provocati a persone o cose derivanti dall'attività di montaggio, smontaggio ed uso della struttura.
- 7 Non saranno riconosciute contestazioni per mancanze, malfunzionamenti o danni segnalati dopo il ritiro del materiale.
8. Il concessionario deve restituire la struttura in concessione nello stesso stato in cui l'ha ricevuta, entro 48 ore dal termine dell'utilizzo.
9. All'atto della restituzione del palco verrà sottoscritto apposito verbale, utilizzando il modulo allegato al presente regolamento (allegato C).
10. Qualora tale termine non sia rispettato, e ciò provochi un irrimediabile disagio ad altri assegnatari, il concessionario verrà escluso dalla possibilità di utilizzare il palco per i successivi due anni.
11. Il concessionario non potrà in alcun modo e per nessun motivo concedere a terzi l'utilizzo del palco.

ART. 7 PREROGATIVE DEL COMUNE DI GAVORRANO

1. Il Comune di Gavorrano potrà in ogni momento impartire disposizioni in merito all'utilizzo del palco, ogni volta lo ritenga necessario ed opportuno.

**ART. 8
RESPONSABILITA'**

1. Il concessionario è responsabile dell'integrità del palco per il tempo che intercorre dalla presa in consegna fino alla riconsegna al Comune.
2. E' ad esclusivo carico del concessionario la responsabilità civile e penale per danni che possano derivare dall'attività per lo svolgimento della quale il palco è stato concesso, restando quindi l'Amministrazione Comunale sollevata da ogni responsabilità al riguardo.
3. Qualora vi siano furti, danneggiamenti, manomissioni della struttura o parte di essa, o deterioramenti della stessa dovuti a cattivo utilizzo, il concessionario dovrà risarcire il Comune di Gavorrano con una somma pari al danno arrecato, secondo la quantificazione effettuata dall'Ufficio Tecnico Comunale.

**ART. 9
NORME FINALI**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia.

**ART. 10
ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo essere stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio.